



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Lavoro



in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del **26.6.2024**, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **13946/2019** del Ruolo Generale Lavoro, vertente

TRA

██████████ rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Viola

RICORRENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale *pro tempore*, con l'Avvocatura dell'Istituto (██████████)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Presidente legale *pro tempore*, con l'Avvocatura dell'Istituto (██████████)

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura dell'Agenzia (██████████)

RESISTENTI

OGGETTO: opposizione a ruolo, ad avviso di addebito e a cartella esattoriale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. - Con ricorso in riassunzione depositato in data 5.12.2019, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere venuta a conoscenza, attraverso la richiesta dell'estratto di ruolo presso

l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle cartelle esattoriali n. 07120110242318620 (asseritamente notificata il 20.12.2011 ed avente ad oggetto premi INAIL relativi agli anni dal 2008 al 2011) e n. 07120080254997710 (asseritamente notificata il 23.5.2009 ed avente ad oggetto mancato pagamento contributi previdenziali e somme aggiuntive relativi al periodo 5/2008-7/2008), nonché degli avvisi di addebito n. 37120120006269125 (asseritamente notificato il 7.8.2012 ed avente ad oggetto mancato pagamento contributi previdenziali relativi al periodo 10/2009-10/2010) e n. 37120112000046006 (asseritamente notificato il 13.6.2011 ed avente ad oggetto mancato pagamento contributi previdenziali relativi al periodo 10/2010-11/2010) e di avere interesse ad impugnare le cartelle ed i ruoli indicati nel suddetto estratto rilasciato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha eccepito l’omessa notifica degli atti opposti, l’illegittimità delle notifiche medesime per violazione degli artt. 26 e 60 D.P.R. n. 602/73, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti sottesi e, sul piano formale, l’omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi per la riscossione.

Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha chiesto all’adito Tribunale di: *“dichiarare, previa sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato col presente ricorso, l’estinzione della pretesa creditoria dei ricorrenti relativa alle innanzi citate cartelle per i motivi in diritto di cui in premessa; con vittoria di compensi e spese professionali con attribuzione al procuratore anticipatario”*.

Disattesa (dal Magistrato precedente assegnatario della causa) l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti di riscossione opposti ed instauratosi il contraddittorio, si sono tempestivamente costituite le parti convenute.

Con memoria di costituzione depositata in data 10.2.2020, l’INAIL ha preliminarmente eccepito la decadenza ex art. 24, co. 5, D. Lgs. 46/1999, evidenziando che le cartelle di pagamento impuginate non sono mai state opposte e nel termine di 40 giorni dalla notifica e che, per tale ragione, le stesse formano ormai cosa giudicata e titolo esecutivo immodificabile.

L’INAIL ha, poi, eccepito il difetto di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni concernenti la regolarità e l’efficacia della notifica delle cartelle di pagamento e dedotto il rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali sia prima che dopo l’iscrizione a ruolo.

Ha, altresì, precisato che la ricorrente ha presentato un’istanza di rateazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla quale non è seguito alcun versamento.

Con memoria di costituzione depositata in data 28.4.2020, l’INPS ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto all’azione di riscossione coattiva, l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire, nonché l’inammissibilità della possibilità di far

valere la prescrizione in via di azione e non di eccezione e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, stante la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati. Infine, con memoria di costituzione depositata in data 6.5.2020, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha preliminarmente evidenziato che le cartelle esattoriali opposte sono state regolarmente notificate in data 23.5.2009 e 20.12.2011 e che gli avvisi di addebito sono stati notificati direttamente dagli Enti impositori in data 13.6.2011 e in data 7.8.2012, nonché l’infondatezza dell’eccezione attorea relativa all’inesistenza – nullità delle notifiche per violazione dell’art. 26 D.P.R. 602/1973 e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in opposizione, non essendo intervenuta la prescrizione della pretesa esattoriale e di dichiarare il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative alla fase di iscrizione e formazione del ruolo.

Riassegnata alla scrivente in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 7/2024 e del decreto attuativo della Presidente della Sezione Lavoro del 26.1.2024, la causa, istruita mediante acquisizione dei documenti originariamente prodotti dalle parti e di quelli acquisiti ex art. 421 c.p.c. (si veda ordinanza del 5.6.2024 a firma della scrivente), è – da ultimo - pervenuta all’udienza del 26.6.2024, tenuta secondo le modalità di cui all’art. 127-ter c.p.c. e viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti.

2. – Preliminarmente si osserva che, con note di TS depositate in data 18.6.2024, l’INAIL ha dedotto l’intervenuto sgravio del credito portato dalla cartella esattoriale n. 07120110242318620, con la conseguenza che deve dichiararsi che lo stesso non è più dovuto.

3. – Nel resto, l’opposizione è fondata e va accolta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte, anche mediante richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni espresse dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro nelle sentenze nn. 4464/2023, pubblicata l’11.12.2023 e 1513/2024, pubblicata il 3.5.2024, relative a fattispecie analoghe, che si condividono anche perché conformi agli orientamenti della Suprema Corte riportati nelle suddette pronunce.

Come è noto, è di recente entrata in vigore la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione con modificazioni, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”, che all’art. 3-bis detta la disciplina in materia di “*Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo*”.

In particolare, la norma in questione ha condizionato l'ammissibilità dell'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

- per la partecipazione a una procedura di appalto ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs n. 50/2016;
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro, ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973;
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Si ritiene che il legislatore sia intervenuto in materia specificando e quasi tipizzando i casi nei quali è ritenuto sussistente, con valutazione normativa priva di profili di illegittimità costituzionale, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, come chiarito dalla recente sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ebbene, dalla lettura degli atti emerge con chiarezza che l'odierna ricorrente non versa in nessuno dei tre casi previsti dalla norma citata, dunque deve essere rilevata sul punto la carenza dell'interesse ad agire apprezzabile, nei termini tipizzati dalla nuova disciplina.

Tuttavia, la ricorrente ha eccepito l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, anche in epoca successiva alle pretese notifiche degli atti opposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito riportati nell'estratto di ruolo impugnato).

Tale censura deve essere esaminata, atteso che la normativa sopra menzionata regola specificamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo, stabilendo quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e apprestando così tutela per gli atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci (si veda Cass. SS.UU. cit., punti 17 e 21).

Invece, l'azione di mero accertamento, con cui il destinatario di cartella ritualmente notificata e non impugnata eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto consacrato nella medesima cartella in virtù di fatti successivamente verificatisi (nel caso in esame, per decorso del termine prescrizione), non rientra nella sfera di applicabilità della normativa suddetta stante l'inequivoco tenore della disposizione ("Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi...") e

l'ammissibilità dell'azione incontra il solo limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto.

Secondo quanto condivisibilmente ritenuto dalla sentenza n. 29294/2019 della Corte di Cassazione, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalle cartelle, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.

In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire.

In linea generale, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.

Nel caso in esame, l'incertezza oggettiva è resa palese dalla posizione difensiva assunta in giudizio dalle parti convenute, che hanno concordemente negato l'intervenuta prescrizione dei crediti, assumendo a vario titolo la regolarità della notificazione o il compimento di atti successivi.

Pertanto, nella specie, l'azione, sotto il profilo dell'accertamento negativo del credito in forza del sopravvenire del fatto estintivo costituito dalla prescrizione successiva alla notifica, appare ammissibile.

Ciò posto, osserva il Tribunale che dalla disamina della documentazione acquisita emerge la dimostrazione della notifica di un unico atto interruttivo della prescrizione, costituito dall'intimazione di pagamento N. 0712019 90418320 92/000, trasmessa all'odierna ricorrente a mezzo PEC in data 30.9.2019 (v. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione), successiva all'emissione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito censurati.

Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che la notifica degli atti presupposti è regolarmente avvenuta nei termini di seguito indicati:

- cartella esattoriale n. 07120080254997710, notificata a mezzo posta il 23.5.2009 (v. doc. 2 e 3 allegati alla memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione);

- avviso di addebito n. 37120112000046006, notificato a mezzo posta il 13.11.2011 (v. doc. 3 e 4 allegati alla memoria di costituzione dell'INPS);
- cartella esattoriale n. 07120110242318620, notificata a mezzo posta il 20.12.2011 (v. doc. 2 e 4 allegati alla memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione);
- avviso di addebito n. 37120120006269125, notificato a mezzo posta il 7.8.2012 (v. doc. 2 e 5 allegati alla memoria di costituzione dell'INPS).

Pertanto, risulta *per tabulas* che tra le date di notifica degli atti presupposti - come sopra specificamente indicate - e la data di notifica dell'intimazione di pagamento trasmessa all'odierna ricorrente a mezzo PEC in data 30.9.2019 risulta trascorso oltre un quinquennio, non risultando agli atti di causa precedenti atti interruttivi della prescrizione.

Con la precisazione che le parti onerate non hanno ottemperato all'invito di questa giudice, contenuto nell'ordinanza istruttoria del 5.6.2024, che deve intendersi in questa sede richiamata.

Invero, mentre l'INAIL si è limitato a prendere atto dei documenti prodotti in data 14.6.2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (si vedano note di TS INAIL del 18.6.2024), quest'ultima non ha fatto altro che depositare nuovamente la scansione della ricevuta di avvenuta consegna relativa ad una notifica, eseguita a mezzo PEC in data 5.5.2015, *asseritamente* relativa ad un'intimazione di pagamento, omettendo di versare in atti, come richiesto nella ridetta ordinanza istruttoria, i duplicati dei *files* delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di tale PEC, indispensabili per la verifica del contenuto del 'plico informatico' inoltrato.

Tanto, evidentemente, impedisce di verificare il contenuto della PEC in questione, ovvero che l'atto notificato all'odierna ricorrente sia effettivamente costituito da un'intimazione di pagamento riferita ai crediti sottesi alle cartelle e agli avvisi di addebito riportati nell'estratto di ruolo impugnato.

Inoltre, la medesima convenuta, in luogo dell'istanza di rateizzazione *asseritamente* presentata dall'odierna ricorrente, ha depositato un "piano dettagliato di rateizzazione" (v. doc. allegato alla nota di deposito del 14.6.2024 dell'Agenzia delle Entrate), documento non comunicato alla parte ricorrente, proveniente dalla stessa Agenzia delle Entrate e, come tale, inidoneo ad attestare l'effettivo inoltro dell'istanza di rateizzazione da parte della ricorrente medesima, la quale, nella prima difesa utile successiva alla costituzione dell'INAIL, ha espressamente negato di aver "*fatto domanda di accesso alla cd. rottamazione*" (v. note di TS [REDACTED] del 23.4.2021).

Ne consegue che i crediti contributivi e assicurativi sottesi agli atti opposti devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione quinquennale, restando assorbita ogni ulteriore questione.

4. - Le spese di lite - liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza di valore da €. 5.201 ad €. 26.000) - seguono la soccombenza delle parti convenute.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede nel contraddittorio delle parti:

- dichiara non dovute per intervenuto sgravio le somme portate dalla cartella esattoriale n. 07120110242318620;
- accoglie nel resto l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per prescrizione i crediti sottesi alla cartella esattoriale n. 07120080254997710 e agli avvisi di addebito n. 37120120006269125 e n. 37120112000046006 e, quindi, non dovute le somme riportate in tali atti;
- condanna l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale ed euro 43,00 per spese documentate (contributo unificato), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Foggia, 4.7.2024

La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina di Leo